

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.21/7 DEL 26 NOVEMBRE 1998

OGGETTO: Remissione della deliberazione 12/10 1998 relativa a rimborso spese ed indennità di missione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premessa la propria deliberazione 12/10 1998 mediante la quale si disponeva che "ai componenti degli Organi collegiali dell'Agenzia competono le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità determinate per gli amministratori degli enti locali, con la facoltà per gli interessati di richiedere che l'indennità di missione venga sostituita dal rimborso delle spese effettivamente sostenute";

Anziché che con l'espresso richiamo alle modalità determinate per gli amministratori degli enti locali viene recepito nell'ordinamento dell'Agenzia l'articolo 13 della legge 816 del 27.12.1983 il quale prevede al primo comma il rimborso delle spese di viaggio nonché l'indennità di missione per coloro che si recino fuori dall'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate ed al comma 4 il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale. Tale soluzione che delega al Sindaco del comune di appartenenza il compito di autorizzare, autorizzando, il rimborso delle spese di viaggio.

Anziché che a tale circostanza consegue, ovviamente non voluto, che il ristoro delle spese di viaggio sparterebbe ai componenti gli organi collegiali solo per la sede nell'ambito della provincia in cui si trova il capoluogo di regione, sede normale dell'ente ai sensi del comma 3 dell'art.1 e dell'art.2 del D.P.R.4 dicembre 1987, n.468,

Ritenuto quindi dover procedere alla rettifica della materia di che trattasi, rettifica, avente effetto ex tunc per la considerazione che l'onere a carico del bilancio dell'Agenzia non può non prendere in considerazione il ristoro di quanto ad oggi sostenuto dai singoli componenti gli organi collegiali dell'Agenzia:

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le ragioni sopraesposte la materia è come segue regolamentata:

1. Ai Presidenti ed ai membri dei consigli di amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute ove si rechino fuori dalla sede dell'Ente per ragioni del proprio ufficio il presidente, o su delega dello stesso, i singoli consiglieri di amministrazione.
2. Ai Presidenti ed ai membri dei consigli di amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi Consigli di Amministrazione formalmente convocate dalla propria residenza e ritorno.
3. Ai Presidenti ed ai Vice presidenti spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la presenza necessaria presso la Agenzia, sede centrale e sedi regionali, per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4. Alla liquidazione e rimborso delle spese sostenute provvede per la sede nazionale il Responsabile del servizio finanziario centrale e per le Sezioni il responsabile finanziario locale mediante l'apertura di credito disponibile, e ciò entro quindici giorni dalla presentazione del rendiconto.
5. Sono considerate ammissibili per le spese di viaggio, purché documentate: il rimborso a chilometro percorso con proprio automezzo pari ad un quinto del prezzo della benzina super applicato dall'AGIP nel pari periodo, ovvero il rimborso del biglietto di 1 classe per viaggi in ferrovia ivi compresi i treni Eurostar e relativi supplementi comprendente anche il wagon lits; ovvero il biglietto aereo anche di prima classe ma per percorrenze superiori a 400 o da isole; il rimborso dei pedaggi autostradali, le spese di taxi e/o quelle di posteggio a pagamento.
6. Sono considerate fra le spese effettivamente sostenute le spese per il vitto per un massimo di £ 80.000 a pasto singolo, semprechè il pasto stesso sia funzionale alla seduta ovvero ai tempi necessari per raggiungere il luogo dell'adunanza ovvero la propria dimora, ovvero la missione affidata.

7. E' ammissibile la spesa di pernottamento in albergo di prima categoria (quattro o cinque stelle) purché sempre relative e funzionali all'adunanza legalmente convocata ovvero alla missione affidata.
8. L'indennità di missione è dovuta solo per le missioni all'estero.
9. La disciplina prevista nella presente deliberazione si applica anche al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori dei conti.